

Procedure per la Certificazione Energetica

Con il nuovo decreto del 06/10/2006 (e Linea Guida Nazionale GU n° 158/09) il certificato energetico è già obbligatorio. Tuttavia la Linea Guida Nazionale (così come prevede l' art. 5 del nuovo decreto) il certificato energetico potrà essere sostituito da un attestato di qualificazione redatto dal progettista o dal direttore dei lavori.

Il nuovo decreto in materia di risparmio energetico prevede che anche i vecchi edifici e comunque tutti quelli esistenti siano dotati di certificato energetico. La CEF, comunque risulta graduale. Dal 1° luglio 2007 il certificato attestante la capacità di risparmio energetico è necessario anche per gli edifici esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del dlgs 192/2005, ma solo nel momento della compravendita.

Sempre dal 1° luglio 2007 diventa obbligatorio il “bollino verde” anche per gli edifici superiori ai 1.000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell'intero immobile. Dal 1° luglio 2008 l'obbligo è stato esteso anche agli immobili di superficie inferiore ai 1.000 metri quadrati, ma sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile. Soltanto dal 1° luglio 2009 l'attestato di efficienza energetica non deve mancare anche nelle compravendite di singoli appartamenti.

Il decreto prevede inoltre l'obbligatorietà per i nuovi edifici dell'installazione di impianto solare termico per riscaldamento dell'acqua calda sanitaria ed impianto fotovoltaico la cui potenza, nello specifico sarà definita con decreto successivo.